

**PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO – PASSAGGIO DI
TESTAMENTO DAL FASCICOLO DEGLI ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ A
QUELLO GENERALE DEGLI ATTI TRA VIVI – ALLEGAZIONE
ESTRATTO DELL'ATTO DI MORTE RILASCIATO DALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA DEL DE CUIUS –
IDONEITA'**

\$\$\$\$\$

- 1. NORME**
- 2. LISTA SIGILLO 2008**
- 3. MINISTERO DELL'INTERNO MASSIMARIO**
- 4. CNN STUDIO**
- 5. NOTE DI SINTESI**

1. NORME

1.1. CODICE CIVILE

Art. 620

(...) Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e **l'estratto dell'atto di morte** del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [50 c.c.] o della sentenza che dichiara la morte presunta.

1.2. LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 (L.N.)

Art. 66

(...)

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 608, 620 e 621 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

1.2.1. R.D. 10 SETTEMBRE 1914, N. 1326 (REG. NOT.)

Art. 75

Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi, deve annotarsi in quest'ultimo il verbale di richiesta di cui all'art. 61, ultimo capoverso, della legge.

Al verbale di richiesta deve, oltre al testamento, allegarsi l'estratto dell'atto di morte del testatore.

Nel repertorio degli atti di ultima volontà si annota, alla colonna «osservazioni», il numero che prende nel repertorio degli atti fra vivi il verbale di richiesta.

I verbali di richiesta sono sottoposti alle formalità di registrazione nel termine di legge.

Art. 82

Il disposto dell'art. 66, capoverso 3°, della legge, si deve pure osservare nel caso di deposito da farsi, ai sensi dell'art. 620 del Codice civile, del testamento olografo consegnato fiduciariamente al notaro dal testatore o da chi faccia istanza pel deposito.

1.3. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n.396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (GU n. 303 del 30-12-2000 - Suppl. Ordinario n.223)

(...)

Art. 5 (Compiti degli ufficiali dello stato civile)

1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e spletta i seguenti compiti:

a) **forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);**

b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;

c) **rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;**

d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.

(...)

Art. 10 (Archivio informatico)

1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti **gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni ((, le unioni civili)) e la morte.** (...)

Art. 11 (Contenuto degli atti)

1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto e' prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.

2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.

3. L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare, negli atti di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

Art. 12 (Modalità di redazione degli atti)

1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.

2. **Gli atti di nascita, matrimonio ((, unione civile)) e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.** Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata.

3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne da' previamente lettura.

4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.

5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.

6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni.

7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non e' espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico.

8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.

9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.

10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando e' richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto e' riprodotto per intero quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e' brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile.

11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorita'.

12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.

(...)

Art. 71 (Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile;

b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;

c) gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule predisposte;

d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;

b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;

c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.

(...)

Art. 73 (Atto di morte)

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge ((o della parte a lui unita civilmente)), se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato ((unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76)); il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e' nota, ma il cadavere e' stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto. 2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

(...)

Art. 81 (Annotazioni)

1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli **deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto.**

2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonché le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

(...)

Art. 102 (Procedure di annotazione)

1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte.

2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione.

3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite.

4. Le annotazioni sono datare e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile.

5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto.

Art. 103 (Forma delle annotazioni)

1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all'articolo 10, devono risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

(...)

Art. 106 (Estratti per riassunto)

1. **Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni.** Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avendo riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.

Art. 107 (Estratti per copia integrale)

1. **Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.**

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

- a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
- b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
- c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Art. 108 (Contenuto)

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;

b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;

c) il bollo dell'ufficio.

2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

2. LISTA SIGILLO_2008

[Discussione originata dal rifiuto di rilascio dell'estratto da parte del Comune di residenza del defunto]

Sent: Thursday, October 09, 2008 4:22 PM

Subject: Re: Estratto atto di morte

Non sono un grande esperto in materia, ma leggendo le norme riportate dal collega ..., e a braccio, penso che la posizione del Comune non sia poi così campata in aria: infatti non v'è dubbio che "gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni", ma l'unico che può rilasciare l'estratto è l'Ufficiale depositario dell'atto.

Quindi l'unico che può rilasciare l'estratto dell'atto di morte è l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di morte.

Infatti l'avvenuto decesso viene comunicato al Comune ove il defunto è nato ed annotato a margine dell'atto di nascita, per cui l'Ufficiale di Stato Civile del detto Comune potrà al più rilasciare un estratto dell'atto di nascita con la relativa annotazione.

Discorso in parte diverso vale per quello del luogo di residenza, che al pari di ciò che accade per il matrimonio, provvede alla trascrizione dell'atto. Quindi si potrebbe ritenere che anche egli possa rilasciare un estratto dello stesso. Ma rimane vero il fatto che l'unico originale (da cui estrarre copie, ecc., ecc.) è quello del luogo di morte.

Perciò andrei cauto sul punto.

* Sent: Thursday, October 09, 2008 5:16 PM

Subject: Re: Estratto atto di morte

Nella mia mail di questa mattina sull'argomento, mi permettevo di citare i commi secondo e ottavo dell'art.12, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Ora li riporto:

> ----- 2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata.

> ----- 8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.

Secondo la dottrina (poca) che ha scritto sull'argomento, nella trascrizione l'atto viene riportato per intero quando ciò è espressamente ordinato, altrimenti è brevemente riassunto (MARZIALE). Certo è però che il luogo della morte, nel riassunto, non può essere omesso.

Il Collega Giovannini afferma che l'unico originale (da cui estrarre copie) è quello del luogo di morte.

L'affermazione non mi convince.

La dottrina, a mio avviso correttamente, ha tratto dall'art. 102 comma quinto, D.P.R. 396/2000, l'assunto che competente al rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è sia l'ufficiale dello stato civile del luogo ove l'atto è iscritto, sia quello del luogo ove esso è trascritto.

Vero è poi che la tripartizione (iscrizione - trascrizione - annotazione) è assai rilevante ai fini della efficacia probatoria (cfr. art.451 Codice civile); non credo però che da essa si possa trarre una sorta di deminutio degli estratti rilasciati dall'ufficiale dello stato civile ove l'atto è stato trascritto, tale non poterne far uso ai fini della pubblicazione di un testamento.

Di più. In ipotesi di pubblicazione del testamento, è lo stesso Codice civile ad accontentarsi di un'efficacia probatoria "diminuita". Non si richiede infatti l'estratto integrale, ma quello per riassunto. La dottrina (ANDRINI) afferma al riguardo che, mentre gli estratti per copia integrale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale ex art.2714, i certificati e gli estratti per riassunto fanno prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'attestazione e del fatto che essa sia desunta dai registri.

In conclusione, a me pare che il Comune abbia torto.

* Sent: Thursday, October 09, 2008 8:51 PM

Subject: R: Estratto atto di morte

Sono assolutamente d'accordo con ...

La questione mi sembra analoga a quella della copia "autentica" che è solo quella rilasciata da chi detiene l'originale (le altre sono copie "conformi all'originale").

L'estratto dell'atto di morte lo può fare chi detiene l'atto di morte originale, dal quale, appunto, estraie i dati che vengono certificati.

Inoltre, nei casi in cui l'estratto mi è stato rilasciato da altri Comuni (per esempio quello di residenza) ho osservato che gli estremi indicati sono quelli della eseguita trascrizione E NON quelli dell'atto di morte originale: in questi casi ho sempre fatto rifare l'estratto presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. MINISTERO DELL'INTERNO

Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile - Edizione 2011

“Capitolo XIV - Rilascio di estratti e certificati

Il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile, previsto dall'art. 106 del D.P.R. 396/2000, è consentito per qualsiasi atto dello stato civile, senza alcuna differenza tra atti iscritti o trascritti.

L'ufficiale di stato civile, alla richiesta, provvederà al rilascio secondo le risultanze dei propri registri. La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi. La persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale.”

4. CNN STUDIO N. 212/2022

“(...) Quanto agli estratti per riassunto di cui all'articolo 106 dell'Ordinamento, occorre occuparsi dell'ipotesi in cui la morte avvenga in un luogo diverso da quello di residenza; al riguardo, in un primo momento si diffuse l'idea per cui l'unico ufficiale legittimato al rilascio gli estratti fosse quello del luogo di morte in quanto, solo ivi, sarebbe depositato l'originale dell'atto dal quale effettuare l'estratto.

La questione può ritenersi ormai superata in quanto il Ministero dell'Interno ha definitivamente chiarito che è competente al rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile sia l'ufficiale del luogo ove l'atto è iscritto sia quello del luogo ove esso è trascritto.

Pertanto, nel caso di morte in un Comune diverso da quello di nascita e di residenza, **competenti al rilascio dell'estratto sono sia l'ufficiale del comune della morte, sia quello del comune di residenza, ove l'atto è trascritto.**

Non è competente, invece, l'ufficiale del luogo di nascita che al più potrebbe rilasciare un estratto dell'atto di nascita con l'annotazione dell'atto di morte.”

5. NOTE DI SINTESI

Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.

L'ufficiale dello stato civile **“Registra”** (i.e. inserisce nel relativo pubblico registro) gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.

L'ufficiale dello stato civile **rilascia**, nei casi previsti, **gli estratti** e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile.

L'ufficiale dello stato civile che **registra l'atto di morte**, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli **deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione** (i.e. registrazione di un atto formato da altro ufficiale dello stato civile) **del relativo atto.**

L'ufficiale dello stato civile che ha provveduto alla **“trascrizione”** è legittimato al rilascio dell'estratto dell'atto di morte al pari dell'ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto di morte.

L'estratto dell'atto di morte è rilasciato per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni.

RTrabace_10.06.2025